

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ALLEVATORI CINOTECNICI ITALIANI

TITOLO I

Costituzione, Durata, Scopo dell'Associazione

ART.1 - Ai sensi e per gli effetti del regolamento C.E.E. n. 1360/78 n. 2083/80, della legge nazionale 674/78 è costituita con sede in Bologna, via Calzolerie n. 1 una Associazione fra Produttori cinotecnici denominata **"ASSOCIAZIONE ALLEVATORI CINOTECNICI ITALIANI"**.

Senza fini di lucro, l'Associazione svolge la propria attività nel settore dell'allevamento cinotecnico in tutto il territorio nazionale, costituendo se necessario, uffici periferici.

ART.2 - L'Associazione ha la durata fino al **31 dicembre 2052**, salvo proroga deliberata dall'Assemblea.

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea a maggioranza assoluta e non potrà avvenire prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla data del suo riconoscimento.

ART.3 - Per meglio tutelare gli interessi specifici della produzione cinotecnica, l'Associazione può partecipare ad altre organizzazioni od enti i quali si propongono di contribuire al conseguimento degli obbiettivi prefissati.

ART.4 - L'Associazione, senza fine di lucro, si prefigge quale scopo la tutela e la valorizzazione della figura professionale di tutti gli operatori del settore cinotecnico, allevatori, giudici esperti, figuranti, comportamentisti, commissari di ring, istruttori di agility e addestratori.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Associazione ha le seguenti facoltà:

- a) di determinare con efficacia vincolante per i propri associati regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato;
- b) costituire cooperative di acquisto e di servizi in genere a vantaggio dei propri associati e degli Enti Pubblici;
- c) rappresentare gli associati nei confronti della pubblica amministrazione degli enti pubblici in genere dell'E.N.C.I. e del Ministero delle Risorse Agricole;
- d) svolgere compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari;
- e) stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statuari;
- f) promuovere la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative utili per il conseguimento degli scopi sociali;
- g) promuovere ed indirizzare programmi di ricerca e sperimentazione d'intesa con gli Istituti Scientifici operanti nel settore e con gli Enti Pubblici e Privati competenti;
- h) curare la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni;
- i) formulare proposte agli Enti Pubblici ed agli Organi della Pubblica Amministrazione e partecipare nei modi previsti dalle norme, alla formazione dei programmi di settore;
- l) riscuotere, premi incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore dei propri associati e provvedere alla successiva ripartizione in base ai criteri di erogazione;
- m) compiere operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dei fini istituzionali;
- n) promuovere ed eventualmente organizzare congressi, convegni, riunioni, concorsi, mostre ad aste ad esclusivo interesse dei fini sociali;
- o) esplicitare tutti gli incarichi e le attività eventualmente affidate per delega e per legge dalle autorità competenti;
- p) realizzazione di marchi, anche di qualità, da concedere anche a terzi, a tutele dei consumatori, certificanti comportamenti eticamente e socialmente responsabili di produttori e rivenditori di animali nonché di beni e servizi inerenti gli animali stessi, anche in collaborazione con altre associazioni del settore riconosciute;
- q) TUTELARE IL BENESSERE ANIMALE ATTRAVERSO LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI;
- r) promuovere il benessere animale con ogni mezzo, sia direttamente che indirettamente, anche

attraverso campagne di informazione e azioni legali;

s) tutelare la salute pubblica e degli animali, anche in collaborazione con le diverse associazioni riconosciute dei medici veterinari, attraverso la stesura di un codice sull'allevamento e il possesso di animali, allo scopo di prevenire la diffusione di malattie con particolare riferimento a quelle trasmissibili all'uomo.

TITOLO II

ART.5 - Possono far parte dell'Associazione, produttori Cinotecnici gli allevatori amatoriali, i figuranti, gli addestratori, i giudici di esposizione bellezza, lavoro e agility, compreso persone giuridiche con finalità cinotecniche.

ART.6 - La domanda di ammissione all'Associazione deve essere proposta per iscritto.

Con la domanda l'aspirante socio deve dichiarare di assumere l'impegno di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi sociali, nonché di assumere gli obblighi previsti dal successivo art.8.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio, ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e requisiti dichiarati.

ART.7 - Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro tenuto dall'Associazione ed aperto alla consultazione degli associati.

Ciascun associato può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di annotazione sul registro.

L'opposizione è proposta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata dall'opponente.

ART.8 - Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione da presentarsi per iscritto, e sulle opposizioni senza possibilità di appello.

ART.9 - Con l'iscrizione, l'associato assume nei confronti dell'Associazione l'impegno di mantenere il vincolo almeno per 1 (uno) anno, salvo il caso in cui perda la qualifica di cui all'art. 5.

L'associato assume altresì, nei confronti dell'Associazione i seguenti obblighi:

- a) osservare, in materia di produzione ed immissione sul mercato, le norme dettate dall'Associazione;
- b) di assegnare all'Associazione l'immissione sul mercato di tutta o parte della produzione destinata alla commercializzazione.

In questo caso l'Associazione potrà ricevere mandato od agire a nome e per conto dell'associato, oppure, previo conferimento del prodotto, potrà agire a nome e in conto proprio;

- c) contribuire alla costituzione di fondi di intervento necessari per il conseguimento degli scopi sociali attraverso versamenti integrativi deliberati di volta in volta dall'assemblea ;
- d) corrispondere la quota sociale annualmente determinata dall'Assemblea;
- e) versare la quota di ammissione nella misura stabilita dalla Assemblea entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

ART.10 - All'associato che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni recati all'Unione, i seguenti provvedimenti:

- sanzione pecuniaria;
- sospensione a tempo determinato dei benefici derivanti dall'appartenenza all'Unione, fermi gli obblighi assunti;
- espulsione.

Il Consiglio Direttivo delibera i provvedimenti avverso i quali è dato ricorso al giudizio del Collegio dei Proviviri.

ART.11 - E' escluso l'associato che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità dell'Associazione
- b) abbia interessi contrastanti con quelli dell'Associazione;
- c) non svolga più una attività economica tale da giustificare la sua appartenenza

all'associazione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può altresì escludere l'associato che:

- non corrisponda per due annualità consecutive il contributo associativo.

Contro il provvedimento di esclusione, adottato dal Consiglio Direttivo, è dato ricorso al giudizio del Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione.

ART.12 - Il recesso è consentito dall'Associato a condizione che ne dia un preavviso di 4 (quattro) mesi.

L'associato resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione antecedente.

TITOLO III

Organi dell'Associazione

ART.13 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

ART.14 - L'Assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo, ogni volta che quest'ultimo ne riconosca la necessità oppure ne faccia richiesta per iscritto il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART.15 - Le assemblee, ordinarie e straordinarie sono costituite dagli associati in regola con il pagamento dei contributi.

L'assemblea è costituita dai rappresentanti dell'associazione nelle persone del Presidente, di un Vice Presidente e di tre Delegati.

Al Presidente, al Vice Presidente e ai tre Delegati spetta un voto ciascuno.

Non è consentita delega e mandati.

ART.16 - Le assemblee sono convocate mediante avviso di convocazione, firmato dal Presidente da affiggere nella sede e negli uffici o sezioni periferiche, se istituiti, o pubblicato in estratto, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza su un giornale quotidiano od a mezzo comunicazione postale con semplice lettera da spedirsi almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione.

Nel caso si tengano assemblee parziali, queste dovranno svolgersi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea generale.

La convocazione sarà fatta con lo stesso sistema del comma precedente.

Tanto per l'Assemblea Generale che per le Assemblee Parziali, l'avviso di convocazione dovrà contenere la materia da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza che non può avere luogo prima che sia trascorsa un'ora dalla prima.

ART.17 - L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario scegliendo anche fra i non associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione ed a maggioranza assoluta dei presenti in seconda convocazione.

Per le modifiche allo Statuto è sempre richiesta la maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti gli associati.

ART.18 - E' di competenza dell'Assemblea:

- a) approvare i bilanci preventivi, rendiconti e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e il numero dei Vice Presidenti;
- c) nominare il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;

- d) deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell'associazione
- e) approvare e modificare il regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi degli associati e di Enti Pubblici e Privati, nazionali ed esteri;
- g) determinare i compensi spettanti al Presidente, ai componenti il Comitato di Gestione ed ai Revisori dei Conti, nonché i criteri da adottare per il rimborso delle spese a tutti o consiglieri
- g) determinare la quota di ammissione nonché il contributo annuo.

ART.19 - Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 7 (sette) e non più di 15 (quindici) componenti dei quali almeno i 4/5 (quattro quinti) scelti tra gli associati.

Qualora nell'Assemblea siano state votate più liste, ciascuna delle quali presentata da almeno il 35% (trentacinque per cento) degli associati, i seggi del Consiglio Direttivo vengono ripartiti tra i candidati della lista che hanno riportato il maggior numero dei voti in regione di 4/5 (quattro quinti), ed il restante 1/5 (un quinto), ai candidati della lista o delle liste di minoranza o in proporzione ai voti ottenuti dalle stesse liste di minoranza.

Possono essere eletti membri del consiglio esperti, anche se non associati, in numero non superiore ad 1/5 (un quinto) del totale, dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e uno o più Vice presidenti scegliendoli fra i suoi membri.

Il Consiglio resta in carica per tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori, nominando il candidato o i candidati primi non eletti nella lista alla quale appartenevano il membro o i membri mancanti.

In mancanza è ammesso l'Istituto della cooptazione.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio ed assumeranno l'anzianità dei Consiglieri da essi sostituiti.

ART.20 - E' di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea delle associate, ivi compreso il regolamento interno e le sue modifiche;
- b) deliberare la convocazione delle Assemblee e curare l'esecuzione delle delibere da esse adottate;
- c) deliberare sulle domande di ammissione;
- d) affidare gli incarichi direttivi;
- e) predisporre i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- f) deliberare l'affidamento dell'esercizio di funzioni operative di competenza dell'Associazione;
- g) determinare le modalità di gestione dei fondi di intervento.

Il Consiglio direttivo inoltre, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati od attribuiti all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri, per i singoli atti o categorie di atti, ad un comitato composto dal presidente, Vice Presidente e da altri membri del Consiglio sino ad un numero complessivo di 5.

ART 21 - Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità la deliberazione deve ritenersi respinta.

L'incaricato amministrativo dell'Associazione partecipa alle adunanze ed esercita le funzioni di Segretario.

ART.22 - Il Presidente rappresenta l'Associazione anche in giudizio e spetta al Presidente di promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria e amministrativa.

In caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente o da uno dei Vice-Presidenti all'uopo designati.

Al Presidente ed eventualmente ai Vice-Presidenti, compete un'indennità di carica da determinarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ART.23 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, scelti anche tra estranei all'Associazione, i quali nominano nel loro seno il Presidente. La ripartizione dei seggi avverrà seguendo gli stessi criteri di cui all'Art. 18 secondo comma. I Revisori dei Conti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

E' di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) controllare l'amministrazione dell'Associazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) convocare per iscritto, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione.

ART.24 - Il Collegio dei Provisori è costituito da 3 (tre) membri scelti anche tra in non associati, i quali nominano nel loro seno il Presidente.

I Provisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO IV

Patrimonio – Entrate della Associazione-Rendiconti

ART. 25 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, o comunque, vengano in proprietà dell'Associazione;
- b) dalle somme che, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.

ART.26 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quota di ammissione;
- b) contributi che gli associati devono all'Associazione nella misura annualmente stabilita dall'assemblea;
- c) dalla rendita patrimoniale;
- d) dagli eventuali contributi di Enti Pubblici o Privati.

ART.27 - L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio direttivo sottopone all'Assemblea il relativo rendiconto e le sue proposte concernenti gli eventuali attivi e passivi.

TITOLO V

Giudizio Arbitrale

ART 28 - Le controversie fra gli Associati e tra questi e l'Associazione, quale sia la loro natura, sono deferite al giudizio del Collegio dei Provisori.

Il termine perentorio per ricorrere a tale giudizio è di 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto o gravame.

TITOLO VI

ART. 29 - Le prime cariche sociali scadranno trascorso il triennio dal riconoscimento.

Sino a tale data è in facoltà del Consiglio Direttivo di nominare per cooptazione altri consiglieri, sempre nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 18.

ART 30 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto fa riferimento alle norme del Codice Civile, in materia di associazioni e della legge 674/78 integrativa del regolamento C.E.E. 1380/78 e successive disposizioni di legge al riguardo.